

Allegato delibera PF
n. 181 del 05.07.2018

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DI GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA DI MARCA SPIETH

Premessa

La Federazione Ginnastica d'Italia, in vista delle prossime manifestazioni sportive nazionali e internazionali, prime fra tutte le competizioni di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, intende intraprendere un percorso di rinnovamento delle proprie attrezzature sportive. Tenuto conto delle necessità manifestate dalle Direzioni Tecniche Nazionali, la FGI intende regolare, con il presente capitolato, l'acquisto di attrezzi di marca Spieth.

Art.1 – Oggetto

Oggetto del capitolato tecnico è la fornitura, senza posa in opera, delle attrezzature sportive di marca Spieth riportate nella tabella che segue con la relativa destinazione regionale/locale.

ATTREZZATURA	DESTINAZIONE
1 serie cavi PA GAF	Piemonte
1 serie cavi SB	Piemonte
1 corrente SB	Piemonte
1 serie cavi AN	Piemonte
1 fusto CM	Piemonte
4 staggi PA GAF	Piemonte
1 pedana Moscow 8 molle	Piemonte
1 Castello AN Berlin Rio 2016	Piemonte
1 staggi PA GAF	Toscana
5 pedane soft 5 molle	Toscana
1 Trave	Toscana
1 piano prop. 300x200	Bolzano
1 pedana Moscow 5 Rio 2015	Bolzano
1 PA GAM	Veneto
1 SB Stuttgart	Veneto
1 TR soft touch	Emilia-Romagna
1 PA GAF	Emilia-Romagna
1 PA GAM	Liguria
1 Sbarra	Liguria
1 funghetto	Liguria
1 Cavallo con Maniglie	Liguria
1 PA GAF	Sicilia
1 pedana elastica 8 molle	Sicilia

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi

1 attrezzo facilitante mulinelli Thomas	Sicilia
1 pista VO	Marche
1 staggi PA GAF	Roma
1 TR Soft Touch	Roma
4 staggi PA GAM	Roma
1 pedana Moscow 8 molle	Roma
2 materassi arrivo	Roma
1 TR Barcelona Rio 2016	Civitavecchia
1 tappetino mani VO 120x100x3	Milano
1 TR soft touch	Brescia
1 spring board comp. Soft	Brescia
1 staggi PA GAM	Milano
1 TR Soft Touch	Milano
4 pedane GR	Desio

Art.2 – Omologazione

Le attrezzature da competizione presenti nel suddetto elenco, dovranno possedere specifica omologazione da parte della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) come riportato nell'allegato "list of new certificates per apparatus".

Art.3 -Corrispettivo

L'importo massimo del contratto per l'acquisto e la spedizione di tutte le attrezzature indicate nel presente capitolato, è pari ad euro € 148.560,00 + IVA. Le località esatte di spedizione verranno definite una volta aggiudicata la fornitura.

Art.4 -Durata

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino alla consegna delle forniture nelle sedi indicate.

Art.5 -Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e quale condizione essenziale per la stipula del contratto, il soggetto individuato dovrà costituire, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo aggiudicato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo il disposto di cui all'art.103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi

Allegato delibera PF
n. 181 del 05.07.18

Art.6 -Responsabilità del Soggetto individuato

La FGI è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dal soggetto individuato in attuazione dell'incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente il soggetto individuato stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.

Art.7 Riservatezza

Il presente capitolato e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui il soggetto individuato verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell'incarico, ad eccezione di quelle che verranno per legge comunque rese pubbliche dalla FGI si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dal soggetto individuato nell'esecuzione dell'incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della FGI, senza alcun limite temporale. E' fatto altresì divieto al soggetto individuato di emettere comunicati stampa riguardanti l'appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con la FGI. La presente obbligazione ha natura essenziale.

Art.8 Penali e Risoluzione

La FGI avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:

- 1) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dal soggetto individuato ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo allo stesso di una delle situazioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
- 3) Violazione degli obblighi di riservatezza da parte del soggetto individuato;
- 4) Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte del soggetto individuato che abbia provocato pregiudizio alla FGI

La FGI avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora il soggetto individuato si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo. La FGI avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Dlgs 50/2016. In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FGI avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.5, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento del maggior danno.

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi

Art. 9 Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 10 Varie

Le imposte e tasse per la registrazione del contratto saranno a carico del soggetto individuato.

Per quanto non espressamente previsto dalle parti, il contratto sarà regolato dalla legge italiana e segnatamente dal Codice Civile.

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi

